



TRIBUNALE DI CATANIA

Sezione Lavoro

La giudice del lavoro designata, Chiara Cunsolo,
letti ed esaminati gli atti

visto il provvedimento con il quale il Presidente di questa sezione, su delega del Presidente del Tribunale, atteso il parere favorevole espresso dal P.M., ha autorizzato la notificazione del ricorso per pubblici proclami mandando a questo giudice per gli ulteriori adempimenti;

visti gli artt. 415 e seguenti c.p.c.;

FISSA

l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **11/05/2023 ore 09:00**, con termine per il ricorrente di giorni 10 dalla data del presente provvedimento, per la notifica a parte convenuta del ricorso e del presente decreto.

DISPONE

che copia del ricorso da notificare ai controinteressati sia depositata nella casa comunale del Comune di Catania;

che un estratto dell'atto sia inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica;

che un estratto dell'atto sia pubblicato nel sito internet del MIUR;

che tali adempimenti siano effettuati nel rispetto dei termini a comparire fissati dalla legge;

AVVERTE

Il convenuto che è suo onere costituirsi in giudizio almeno **10 giorni prima** dell'udienza come sopra fissata depositando memoria difensiva nella quale, a pena di decadenza, devono essere indicati i mezzi di prova di cui intende avvalersi (ed, in particolare, i documenti da prodursi contestualmente) e devono essere proposte le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

DISPONE

che l'udienza sopra indicata sia sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni della lunghezza massima di pagine due, in formato Times New Roman, dimensione 12, spaziatura 1,5;

ASSEGNA a tal fine alle parti **termine perentorio** sino al giorno e all'ora fissati per l'udienza così sostituita per effettuare il deposito telematico delle note scritte suddette;

AVVISA che ove nessuna delle parti depositi telematicamente le note scritte nel termine perentorio suddetto verrà assegnato nuovo termine perentorio per il deposito delle note scritte o verrà fissata udienza

in presenza e, nel caso in cui nessuna parte depositi note neanche nel nuovo termine o nessuno compaia all'udienza eventualmente fissata, sarà ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e il giudizio sarà dichiarato estinto a norma dell'art. 127 *ter* c.p.c. sopra richiamato;

AVVISA ciascuna parte che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente decreto potrà opporsi alla sostituzione dell'udienza a trattazione scritta, chiedendo la trattazione dell'udienza in presenza, in mancanza dovendo intendersi prestato il consenso delle parti alla predetta modalità cartolare

Catania, 06/02/2023

La giudice
Chiara Cunsolo